



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE
LAMPADE VOTIVE
NEI CIMITERI COMUNALI**

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Dante Leuzzi



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. n. 3
Art. 2 – Carattere del servizio	pag. n. 3
Art. 3 – Domanda di concessione	pag. n. 3
Art. 4 – Lavori di allaccio e attivazione utenza	pag. n. 3
Art. 5 – Canone annuale	pag. n. 4
Art. 6 – Durata della concessione	pag. n. 4
Art. 7 – Revisione tariffe	pag. n. 4
Art. 8 – Variazione nell'utenza	pag. n. 4
Art. 9 – Cessazione dell'utenza	pag. n. 5
Art. 10 – Trasferimento salma	pag. n. 5
Art. 11 – Interruzione temporanea del servizio	pag. n. 5
Art. 12 – Manomissione degli impianti	pag. n. 5
Art. 13 – Allacci abusivi	pag. n. 6
Art. 14 – Norma di rinvio	pag. n. 6
Art. 15 – Eventuali modifiche al Regolamento	pag. n. 6
Art. 16 – Disposizioni transitorie	pag. n. 6



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive cimiteriali, che è di norma effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi ecc., dietro versamento del canone corrispondente.-
2. La gestione del servizio verrà affidata in concessione ad idonea ditta, denominata “ditta concessionaria”, in possesso dei requisiti di legge, previo espletamento di procedura di gara.-

Art. 2

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. L'esposizione di lampade votive è facoltativa e può essere autorizzata su richiesta di parte con le modalità di cui ai successivi articoli..-

Art. 3

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Per ottenere la concessione di lampade votive cimiteriali, il richiedente dovrà presentare apposita domanda presso la ditta concessionaria, indicando il cimitero di destinazione, il numero del loculo, della tomba, della cappella e quant'altro nonché il nome e cognome del de cuius e l'intestatario della concessione con indirizzo dello stesso ed eventuale, diverso recapito.-

Art. 4

LAVORI DI ALLACCIO E ATTIVAZIONE UTENZA

1. Le opere necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento, sono eseguite dalla ditta concessionaria, con materiali e personale propri, nel rispetto, il tutto in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti.-
2. Nel caso che il settore o area cimiteriale siano sprovvisti di impianto di illuminazione, la ditta concessionaria, accogliendo l'istanza del richiedente, risulta obbligata ad estendervi la rete di distribuzione.-
3. I lavori per l'attivazione del servizio sono eseguiti dal personale addetto mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al porta lampade del sepolcro da illuminare.-
4. Ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, sostituzione di lampade, sistemazione delle lampade secondo il desiderio del richiedente, sono a completo carico dello stesso.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 5

CANONE ANNUALE

1. L'utente concessionario dovrà pagare un canone annuo comprensivo dell'allacciamento, della fornitura dell'energia elettrica e spese accessorie, delle spese di ordinaria manutenzione e del ricambio delle lampadine fuori uso, pari ad € _____ (Euro _____) oltre I.V.A. di legge.-
2. Il pagamento del canone annuo, dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente al 31 gennaio di ogni anno, su apposito bollettino di c/c postale, predisposto dalla ditta concessionaria.-
3. In caso di mancato versamento del canone, fatte salve le procedure per il recupero del credito, la ditta concessionaria provvederà a notificare all'utente moroso formale diffida, con indicazione di nuovo termine perentorio di ulteriori 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa; trascorso inutilmente il nuovo termine, la ditta concessionaria potrà senz'altro avvisare sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente ad indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati.-

Art. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata minima dalla Concessione è di un anno, con scadenza il 31 dicembre.-
2. Se l'attivazione dell'allaccio avviene nel primo semestre dell'anno solare, l'utente dovrà corrispondere alla ditta concessionaria il canone per l'intero anno solare in corso.-
3. Se l'attivazione dell'allaccio avviene nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà versato in misura ridotta del 50%.-
4. La durata della concessione s'intende prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, da effettuarsi per mezzo di raccomandata A/R due mesi prima della scadenza.-

Art. 7

REVISIONE TARIFFE

1. La tariffa di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi del comma 4° dell'articolo 44 della Legge 794/1994; l'aggiornamento della tariffa avverrà ogni inizio di anno solare.-

Art. 8

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) indirizzo al quale inviare il bollettino;



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

- b) modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino.-
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate alla ditta concessionaria con nota scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo predisposto dalla ditta stessa.-
 3. I bollettini ritornati al mittente (decesso o trasferimento dell'intestatario) per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione dei dati precisi da parte dell'interessato o chi per esso, comporterà di conseguenza l'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'articolo 3 e seguenti del presente Regolamento.-

Art. 9

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire tramite comunicazione alla ditta concessionaria con nota scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo predisposto dalla ditta stessa, sottoscritta dal titolare della concessione.-
2. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.-

Art. 10

TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso in cui una salma titolare di una luce votiva venga trasferita, all'interno del comune, da un cimitero all'altro o nell'ambito dello stesso, per motivi non dipendenti dall'Amministrazione Comunale o dalla ditta concessionaria, e per la quale si intenda conservare l'utenza, è necessario effettuare un nuovo allacciamento, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3 e seguenti del presente Regolamento.-

Art. 11

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione potrà essere temporaneamente sospeso, previo tempestivo avviso, per riparazioni all'impianto o potenziamenti o altre operazioni tecniche che si rendessero necessarie per il corretto funzionamento dello stesso, per un tempo strettamente necessario per tali operazioni.-

Art. 12

MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

1. Agli utenti è vietato: asportare o cambiare lampadine, modificare e/o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva ogni altra azione civile e



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

penale a loro carico. E' riservato alla ditta concessionaria, nel caso di accertate violazioni, il diritto di sospendere il servizio.-

Art. 13

ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato nel mancato rispetto delle presenti norme regolamentari, la ditta concessionaria provvede immediatamente all'interruzione del servizio, fatta salva ogni altra azione civile e penale a carico del trasgressore.-
2. La regolarizzazione della posizione potrà avvenire nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3 e seguenti del presente Regolamento, e con il pagamento di una sanzione pari a n. 2 annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.-

Art. 14

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia.-

Art. 15

EVENTUALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Colognola ai Colli si riserva la facoltà, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione lampade votive.-

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni regolamentari abrogano e sostituiscono ogni altra norma precedente che disciplinava il servizio in questione.-